



Prot. 1735/SG

Roma, 29 aprile 2021

Al Dott. **Bernardo PETRALIA**
Capo Dipartimento Amministrazione
Penitenziaria
ROMA

Al Dott. **Massimo PARISI**
D.G. Personale e Risorse
Dip. Amm. Penitenziaria
ROMA

Alla Dott.ssa **Ida Del GROSSO**
Ufficio Relazioni Sindacali
Dip. Amm. Penitenziaria
ROMA

E p.c.

Alle Segreterie SINAPPE
LORO SEDE

Oggetto: Personale di Polizia Penitenziaria chiamato in qualità di teste – QUESITO.

Ill.mi in indirizzo,

la questione che questa Segreteria Generale vuole sottoporre alla Vostra cortese attenzione riguarda la circostanza in cui il personale di Polizia Penitenziaria sia chiamato a deporre come teste presso le aule di Giustizia per questioni riguardanti il servizio.

Allo stato la normativa di riferimento (Ordinamento del Corpo e circolari dipartimentali) stabilisce senza ombra di dubbio che *“l’assenza del dipendente chiamato dall’Autorità Giudiziaria a deporre in qualità di testimone in procedimenti civili e penali è considerata servizio a tutti gli effetti”* – Circ. prot. n. 3545/5995 del 13 aprile 2001 -. Quanto alle modalità di svolgimento della giornata in cui il teste si dovrà presentare in aula per le faccende processuali, nella stessa, si stabilisce che gli va concesso *“il tempo necessario per il viaggio e lo svolgimento dell’incombenze (...)”*.

Sul tema riguardante la “permanenza in servizio” al quale viene assoggettato il personale oggetto della casistica in esame, vorremmo ci fossero date ulteriori delucidazioni. Sono pervenuti infatti alla nostra attenzione alcuni casi in cui, i colleghi chiamati in causa abbiano presenziato in aula, recandosi con i propri mezzi fino in tribunale – sostenendone le relative spese senza avere rimborso alcuno dalla loro Direzione - ed al termine dell’udienza, siano dovuti tornare in servizio per terminare il loro orario di lavoro.

Nel caso appena citato il tutto è avvenuto in disprezzo della normativa, nella quale si ribadisce che debba essere corrisposto, tra l’altro, il trattamento economico di missione quando *“la testimonianza vada resa in luogo diverso dalla sede di servizio”*, – Circolare 354575995 – nonché *“il rimborso delle spese sostenute (...)”*- Circolare GDAP – 0385043 – 2003 -. Alla luce di ciò quindi, il personale chiamato a testimoniare in tribunale e ritenuto in servizio a tutti gli effetti, dovrebbe essere accompagnato con mezzo dell’Amministrazione

Segreteria Generale Si.N.A.P.Pe

Via Tiburtina Valeria km 22.300 - Tivoli Terme (RM) - Tel. 0774 378108 - CF 97110020589 - E-mail: info@sinappe.it



in carico all'istituto fino in tribunale e riaccompagnato in sede non appena terminate le incombenze, cosa questa che si verifica regolarmente in molti Istituti.

Tenuto conto di queste discrasie riscontrate e del dato normativo relativo alla materia, si richiede un Vostro autorevole intervento chiarificatore per contribuire ad uniformare l'applicazione della norma nelle varie realtà territoriali; questo ci teniamo a precisare, sempre nel caso in cui si debba presenziare in un Tribunale che rientri nei limiti territoriali che consentano il ritorno in tempi accettabili.

Nell'attesa di un sollecito intervento delle SS.LL., stante la delicatezza dell'argomento trattato, si resta in attesa di conoscere le determinazioni assunte in merito.

Cordiali saluti.

Per la Segreteria Generale Si.N.A.P.Pe

Annalisa SANTACROCE